

EDITORIALE

Con frequenza sempre maggiore, negli ultimi anni si richiama l'attenzione sull'urgenza di modificare l'istruzione universitaria nella materia giuridica e di tarare i contenuti dei corsi di perfezionamento nelle professioni legali a vantaggio delle tecniche del 'problem solving'.*

Il divario che separa la la teoria del diritto dalle sue prassi – divario così orgogliosamente ostentato nella costruzione dottrinale di Savigny – è oggi malvisto e considerato causa della scarsa attitudine 'professionalizzante' degli insegnamenti impartiti dal corpo accademico, nei Paesi di 'civil law'. Una linea di pensiero pressoché universalmente condivisa sollecita, perciò, una profonda revisione tanto dei contenuti, tanto dei metodi per consuetudine propri della didattica delle materie giuridiche, affinché l'attenzione privilegiata per la 'nozione' si sposti e si dirotti sul ben diverso terreno della 'questione'.

Per questi motivi, i rilievi che paiono riscuotere maggiori adesioni sono quelli incentrati sui quanti di 'utilità' dell'insegnamento nella prospettiva professionale. Lo studio tradizionale del diritto, nei Paesi di 'civil law', si presenta – da questo angolo visuale – inadeguato: la formazione di stampo scientifico, basata sul metodo formale logico-deduttivo, determina quella tanto stigmatizzata 'inversione', tipica della Pandettistica, che prevede di raggiungere la conoscenza dell'ordinamento giuridico prendendo le mosse

dai principi, o dal sistema, per poi giungere agli istituti e alle norme che governano la soluzione dei casi.

Quando si voglia limitare l'istruzione a questo orientamento, il rischio che si corre è quello di arrestare la preparazione e l'impegno del discente alla conoscenza dei principi e delle norme, intesi come 'diritto positivo'. Tuttavia, una volta superati gli iniziali furori della critica anti-formalista, si è verificato quanto siano stati disastrosi i numerosi e svariati tentativi di 'destrutturare' la materia giuridica (anche in sede manualistica), rifiutando la ben collaudata solidità ed efficienza didattica della poderosa impalcatura pandettistica. Oggi si è tornati a riconoscere la necessità di non privare gli studenti dell'insegnamento delle 'nozioni' sul piano terminologico, definitorio e concettuale. Al tempo stesso, però, si è acquisita una più puntuale consapevolezza delle lacune di questo approccio: il livello nozionistico (cioè terminologico, definitorio e concettuale) deve necessariamente includere – avverte Pierlorenzo Diso – la comprensione del fenomeno giuridico, e cioè le dinamiche di operatività ed effettività delle norme. E ciò implica, da parte del docente, il riferimento a casi pratici, attraverso un'attività di descrizione, discussione ed esercitazione.

Ma su questi aspetti – che risultano strettamente connessi con gli obiettivi della nostra Rivista – e in particolare sugli strumenti da adoperare per raggiungere gli obiettivi ora segnalati, mi riprometto di tornare in seguito.

L.S.

*Si vd. in particolare G. PASCUZZI, *La creatività del giurista. Tecniche e strategie dell'innovazione giuridica*, Bologna, 2013; G. CALABRESI, *Il mestiere di giudice. Pensieri di un accademico americano*, Bologna, 2014; P. DISO, *La formazione 'post lauream' dell'avvocato: dalla 'nozione' alla 'questione'*, in *Rass. Forense*, 48.2, 391 ss.